

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

Ar.Co. Arcieri Collegno

STATUTO

Art 1 – Costituzione della Associazione

- 1.1 E' costituita con sede in Collegno –TO – 10093 Via XI febbraio 16/bis un'Associazione sportiva, ai sensi degli art. 36 e ss. Codice Civile denominata “**Associazione Sportiva Dilettantistica Ar.Co. Arcieri Collegno**”

Art 2 – Sede sociale

- 2.1 L'associazione ha sede presso il Presidente. Con delibera del Consiglio Direttivo l'Associazione potrà istituire delle sedi e/o sezioni operative nei luoghi che il Consiglio Direttivo riterrà più opportuni, purchè sul territorio Nazionale.
Su semplice delibera del Consiglio Direttivo, l'Associazione può inoltre trasferire la sede legale purchè in Italia.

Art 3 – Scopi

- 3.1 L'Associazione è apolitica e non ha scopo di lucro. Durante la vita dell'Associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale.
- 3.2 L'Associazione, ha per finalità lo sviluppo, la diffusione e la propagazione del tiro con l'arco in tutte le sue componenti, sportive, agonistiche, amatoriali, didattiche, scientifiche e le attività ad esse connesse.
Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà, tra l'altro, svolgere attività di gestione, conduzione e manutenzione ordinaria degli impianti e attrezzature sportive abilitate alla pratica del tiro con l'arco, nonché allo svolgimento dell'attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento alla pratica della medesima disciplina sportiva.
Nella sede l'Associazione potrà svolgere attività ricreativa in favore dei propri soci, ivi compresa la gestione di un posto di ristoro.
Per il raggiungimento degli scopi, l'Associazione agirà con ogni mezzo di promozione ritenuto idoneo ed in particolare mediante l'organizzazione e la partecipazione a manifestazioni, a competizioni sportive, a convegni e incontri atti a sensibilizzare l'opinione pubblica alle finalità associative.
- 3.3 E' caratterizzata altresì dalla democraticità e uguaglianza dei diritti degli associati, dall'elettività delle cariche associative e dall'obbligatorietà del bilancio.
L'Associazione si avvarrà prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite, dei propri aderenti; non assumerà lavoratori dipendenti né si avvarrà di prestazioni di lavoro autonomo se non per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o qualificare e specializzare le sue attività.
- 3.4 L'Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi ai principi dell'ordinamento generale dello Stato Italiano e dell'ordinamento sportivo; si conforma alle norme direttive del Comitato internazionale olimpico (CIO), del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), nonché agli statuti e ai regolamenti della FITARCO, e a quelli delle Federazioni e Organismi Internazionali cui quest'ultima è affiliata o aderente.
- 3.5 L'Associazione s'impegna altresì ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti della FITARCO dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità Federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare, attinenti l'attività sportiva.
- 3.6 Costituiscono, quindi, parte integrante del presente Statuto le norme dello Statuto e dei Regolamenti della FITARCO nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle Società affiliate.
- 3.7 L'Associazione s'impegna a garantire lo svolgimento delle assemblee dei propri atleti e dei tecnici tesserati, al fine di nominare il loro rappresentante con diritto di voto nelle assemblee federali. Nel caso in cui il numero di atleti o tecnici non consenta lo svolgimento di dette assemblee, il rappresentante, in possesso dei requisiti

previsti dallo Statuto e dai Regolamenti della FITARCO, è nominato dal Consiglio Direttivo dell'Associazione.

Art 4 – Durata

- 4.1 La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea Straordinaria dei Soci che nominerà tre curatori che provvederanno gratuitamente alla cessazione dell'Associazione ed alla liquidazione della situazione economica in caso di disaccordo sulla scelta dei curatori verrà demandata la nomina al Comitato Regionale FITARCO.

Art 5 – Categorie dei Soci

- 5.1 L'associazione ammette le seguenti categorie di Soci:

- 5.1.1 Soci Ordinari
- 5.1.2 Soci Onorari
- 5.1.3 Soci Sostenitori

- 5.2 Sono Soci ordinari tutti gli iscritti alla Associazione in regola con i versamenti delle quote sociali.
- 5.3 Sono Soci Onorari quei soci nominati tali con voto unanime del Consiglio di Società che si siano contraddistinti per il particolare e significativo contributo al lustro della Associazione ed al tiro con l'arco.
- 5.4 Sono Soci Sostenitori le persone o gli Enti che versano una libera quota di iscrizione o sostengono materialmente l'Associazione favorendone il raggiungimento degli scopi. Il Socio Sostenitore può frequentare tutti i locali ed usufruire delle strutture della Associazione previa autorizzazione del Consiglio di Società o di un suo specifico incaricato.
- 5.5 Tutti i Soci verranno iscritti alla FITARCO.

Art 6 – Ammissione

- 6.1 Per ottenere la qualifica di Socio, occorre presentare domanda scritta ed indirizzata al Consiglio della Società, unitamente alla dovuta quota sociale, e dichiarare di accettare integralmente il presente Statuto. Per i minori la richiesta deve essere fatta da chi esercita la patria potestà.
- 6.2 Ai fini dell'ammissione in qualità di Socio è indispensabile tenere una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva dove a titolo esemplificativo e non limitativo è da intendersi conforme ai principi di lealtà, della probità e della rettitudine sportiva con l'obbligo di astenersi da ogni forma di illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio della Associazione della FITARCO e di tutti i suoi organi. A tal fine gli aspiranti Soci saranno confermati Soci Ordinari al termine di un periodo di aspirantato non inferiore ai mesi due.
- 6.3 Sulle ammissioni si pronuncia in modo insindacabile il Consiglio della Società. In caso di reiezione, la quota verrà integralmente restituita contestualmente alla comunicazione di reiezione della domanda.

Art 7 – Doveri dei Soci

- 7.1 Contestualmente al tesseramento all'Associazione i Soci devono accettare il tesseramento alla FITARCO
- 7.2 Corrispondere le quote sociali così come disposto anno per anno dal Consiglio di Società.
- 7.3 Rispettare gli Organi e i Dirigenti Societari.
- 7.4 Si impegnano a riconoscere unicamente l'autorità delle cariche Sociali o solo in caso di controversie non risolte a livello societario, quelle Federali.
- 7.5 Concorrere al raggiungimento degli scopi Sociali mediante le proprie attitudini limiti e capacità.

Art 8 – Perdita della qualifica di Socio

- 8.1 La qualifica di Socio si perde per:
- Dimissioni
 - Morosità

- Radiazione
 - Decesso
- 8.1.1 Dimissioni . Le dimissioni vanno presentate in forma scritta ed indirizzate al Presidente della Associazione almeno 30gg prima della scadenza dei termini di pagamento delle quote Sociali. Le dimissioni presentate successivamente a tali termini rendono obbligatorio il versamento delle quote Sociali dell'anno successivo.
- 8.1.2 Morosità. La morosità , per mancato versamento delle quote Sociali da mesi due, viene decretata dal Consiglio di Società e prevede la segnalazione agli Organi Federali competenti . Tuttavia previa delibera specifica del Consiglio di Società il Socio al quale viene comunicata per iscritto la morosità può regolarizzare la posizione versando tanti dodicesimi in aggiunta alle quote societarie quanto sono i mesi di morosità per non più di due volte in un periodo di anni cinque e comunque, non in anni consecuenti.
- 8.1.3 Radiazione. La radiazione e deliberata dalla maggioranza assoluta degli elementi il Consiglio Direttivo, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'Associazione, o che con la sua condotta costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio.
- 8.2 Il provvedimento di radiazione assunto dal Consiglio Direttivo deve essere ratificato dall'Assemblea Ordinaria. Nel corso di tale Assemblea alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con l'interessato ad una disamina degli addebiti. Il provvedimento di radiazione rimane sospeso fino alla data di svolgimento dell'Assemblea.
- 8.3 L'Associato radiato non può essere più riammesso.

Art 9 – Organi Sociali

- 9.1 Sono Organi Sociali:
- L'Assemblea dei Soci
 - Il Presidente
 - Il Consiglio Direttivo
- 9.2 Tutte le cariche nell'ambito degli Organi dell'Associazione sono elettive, sono ricoperte a titolo gratuito e non sono quindi remunerate.

Art 10 – L'assemblea dei Soci

- 10.1 L'assemblea dei Soci è il massimo organo dell'Associazione ed è sovrana nell'ambito delle norme statutarie.
- 10.2 L'Assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.
- 10.3 Le delibere e le mozioni da essa legittimamente adottate sono vincolanti per tutti i Soci anche se non intervenuti o dissenzienti. Sono elettori attivi tutti i Soci Ordinari maggiorenni in regola con il versamento delle quote sociali e che non siano soggetti a sospensione
- 10.4 Le assemblee sono generalmente presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo, in caso di sua assenza o impedimento, da una delle persone legittimamente intervenute all'assemblea ed eletta dalla maggioranza dei presenti.

Art 11 – Assemblea Ordinaria

- 11.1 L'assemblea ordinaria è convocata dal Presidente, almeno una volta all'anno, entro il primo trimestre dell'anno solare, con preavviso di almeno 20 gg, mediante affissione, lettera o e-mail con conferma di lettura riportante l'ordine del giorno. L'assemblea Ordinaria potrà essere inoltre convocata anche su richiesta motivata per iscritto al Consiglio di Società da almeno la metà più uno dei Soci aventi diritto al voto.
- 11.2 L'Assemblea Ordinaria è validamente costituita quando:
- In prima convocazione con l'intervento della metà più uno dei Soci aventi diritto al voto.
 - In seconda convocazione, con qualsiasi numero di interventi.

Art 12 – Competenze dell'Assemblea Ordinaria

- 12.1 L'Assemblea Ordinaria nomina un proprio Presidente. Il Segretario dell'Associazione funge da segretario dell'Assemblea con il compito di redigere il verbale; se necessario vengono nominati due scrutatori.

- 12.2 L'assemblea Ordinaria è competente per deliberare in ordine a :
- Relazione tecnica , morale e rendiconto economico
 - Piano preventivo di attività economico – finanziaria
 - Ogni argomento all'ordine del giorno
- 12.3 Le delibere dell'Assemblea Ordinaria sono valide qualora siano approvate dalla maggioranza semplice dei Soci presenti aventi diritto al voto.
- 12.4 La mancata approvazione della relazione tecnico – morale e del rendiconto è motivo di decadenza del Consiglio di Società e del Presidente i quali restano in carica per l'ordinaria amministrazione fino all'elezione delle nuove cariche. La relativa Assemblea Straordinaria dovrà essere convocata al massimo entro 60 giorni dall'evento e dovrà svolgersi entro i 30 giorni successivi.

Art 13 – L'assemblea Straordinaria

- 13.1 L'Assemblea Straordinaria è convocata dal Presidente o dalla metà più uno del Consiglio di Società. L'Assemblea Straordinaria può essere richiesta anche da due terzi dei Soci aventi diritto al voto. La convocazione dell'Assemblea Straordinaria avviene con preavviso di almeno 20 giorni mediante affissione, lettera o e-mail con conferma di lettura riportante l'ordine del giorno.
- 13.2 L'Assemblea Straordinaria è validamente costituita quando :
- In prima convocazione con l'intervento dei due terzi dei Soci aventi diritto al voto. Le delibere saranno valide con la metà più uno dei voti.
 - In seconda convocazione un'ora dopo la prima convocazione, con l'intervento della metà dei Soci aventi diritto al voto più uno. Le delibere saranno valide con la metà più uno dei voti.
- 13.3 In caso di delibere riguardanti lo scioglimento dell'Associazione è necessaria la presenza di almeno quattro quinti dei Soci aventi diritto al voto ed il voto unanime degli intervenuti.

Art 14 – Competenze dell'Assemblea Straordinaria

- 14.1 L'assemblea Straordinaria è competente per deliberare in ordine a:
- Elezione del Consiglio Direttivo della Società e del Presidente.
 - Modifiche allo Statuto
 - Scioglimento o fusione dell'Associazione e devoluzione del patrimonio societario
 - Ogni altro argomento posto all'ordine del giorno

Art 15 – Ordine del giorno

- 15.1 L'ordine del giorno è compilato a cura del Consiglio di Società. La richiesta di inserimento di altri argomenti all'ordine del giorno deve essere presentata al Presidente dell'Assemblea, il quale la mette in votazione e sarà inserita con l'approvazione della metà più uno degli aventi diritto al voto. La voce “ varie ed eventuali” è da intendersi come semplice comunicazione dei Soci, del Consiglio di Società o del Presidente, pertanto su questo punto non si potranno assumere delibere.

Art 16 – Deleghe

- 16.1 I Soci che per qualsivoglia ragione fossero impossibilitati ad intervenire personalmente alle Assemblee possono farsi rappresentare esclusivamente da un altro Socio mediante delega scritta; ciascun Socio può rappresentare al massimo un altro Socio. In caso di Assemblea elettiva i candidati non potranno essere portatori di deleghe. E' competenza del Presidente dell'Assemblea verificare la regolarità della costituzione e delle deleghe.

Art 17 – Il Consiglio di Società

- 17.1 Il Consiglio di Società viene eletto dall'Assemblea Straordinaria ed è composto da un minimo di sette membri ad un massimo di dieci, secondo la seguente composizione:
- Il Presidente della Associazione

- Il Vice Presidente della Associazione e Dirigente Responsabile.
 - Il Segretario / Tesoriere
 - I Consiglieri
 - Il Consigliere in rappresentanza dei Tecnici Eletto solo dai Tecnici iscritti all'albo
 - Il Consigliere in rappresentanza degli Atleti Eletto dagli Atleti
- 17.2 Sono eleggibili alle cariche tutti i Soci maggiorenni in regola al momento delle candidature con il versamento delle quote sociali.
- 17.3 Il Consiglio di Società, al suo interno, su proposta del Presidente nomina :
- Il Vice Presidente - Dirigente Responsabile
 - Il Segretario / Tesoriere
- 17.4 Il Consiglio di Società rimane in carica per anni quattro.
- 17.5 Il Consiglio di Società è regolarmente costituito quando sono presenti almeno la metà dei Consiglieri più il Presidente o, nel caso in cui questi sia impossibilitato, il Vice Presidente.
- 17.6 Il Consiglio di Società delibera a maggioranza semplice. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
- 17.7 Il Consiglio di Società è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, organizzazione, direzione e regolamentazione dell'attività sociale, amministrazione del patrimonio societario; ad eccezione dei compiti che per disposizione di legge e del presente Statuto, sono riservati all'Assemblea. In caso di emergenza può deliberare in luogo dell'Assemblea, quando è impossibilitata a costituirsi validamente, impegnandosi a fare ratificare dall'Assemblea Straordinaria appositamente convocata entro 90 giorni dalla delibera.
- 17.8 Il Consiglio di Società può delegare parte delle sue prerogative a Soci che abbiano specifiche competenze stabilendone le mansioni e dandone comunicazione ai Soci con i mezzi più idonei a garantirne la massima diffusione.

Art. 18 - Compiti del Consiglio Direttivo

- 18.1 Sono compiti del Consiglio Direttivo:
- a) deliberare sulle domande di ammissione dei Soci;
 - b) redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all'Assemblea;
 - c) fissare le date delle Assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta l'anno e convocare l'Assemblea straordinaria nel rispetto delle norme dell'Art. 13 del presente Statuto;
 - d) redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale;
 - e) adottare i provvedimenti di radiazione verso i Soci, qualora si dovessero rendere necessari;
 - f) attuare le finalità previste dallo Statuto e l'attuazione delle decisioni dell'assemblea dei soci;
 - g) stipulare atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari;
 - h) stipulare contratti di gestione, di locazione, di compravendita anche rateali di macchine, di forniture, di appalto, di permuta, aprire conti correnti bancari, contrarre assicurazioni varie ed in particolare accedere a finanziamenti bancari, contrarre mutui, contratti di leasing e assumere ogni altro impegno finanziario non previsto, formare commissioni e/o gruppi di lavoro, per la gestione delle strutture ricreative dell'Associazione, e commissioni sportive e comunque sono demandati al Consiglio tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione;
 - i) Nominare il rappresentante dei tecnici o degli atleti al verificarsi della previsione di cui all'Art. 3.7 di questo Statuto;
 - j) nominare tecnici, animatori, specialisti per lo svolgimento delle attività societaria e pratica sportiva.

Art 19 – Il Presidente dell'Associazione

- 19.1 Il Presidente, per delega del Consiglio Direttivo dirige l'Associazione e ne controlla il funzionamento nel rispetto dell'autonomia degli altri organi sociali; ne è il legale rappresentante per ogni evenienza.

Art 20 – Il Vice Presidente dell’Associazione – Dirigente Responsabile

- 20.1 Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali sia espressamente delegato.

Art 21 – Il Segretario / Tesoriere dell’Associazione

- 21.1 Il Segretario dà esecuzioni alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e come tesoriere cura l’amministrazione dell’Associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio Direttivo.

Art. 22– Dimissioni – Decadenze – Impedimenti

- 22.1 Il Presidente ed il Consiglio decadono:

- a) per dimissioni del Presidente o mancata approvazione da parte dell’Assemblea della relazione tecnica, morale e finanziaria;
- b) per dimissioni o decadenza, anche non contemporanea, della metà più uno dei componenti del Consiglio nel corso del quadriennio olimpico.

L’ordinaria amministrazione spetterà, nell’ipotesi sub a), all’intero Consiglio che dovrà provvedere alla convocazione dell’Assemblea Straordinaria secondo le modalità previste dall’art. 13.1

Nell’ipotesi sub b) l’ordinaria amministrazione competerà al solo Presidente il quale è tenuto a convocare l’Assemblea Straordinaria nei termini previsti dal precedente comma.

- 22.2 Il Consiglio decade inoltre per impedimento definitivo del Presidente.

L’ordinaria amministrazione spetterà al Vice Presidente che convocherà nei termini suddetti L’Assemblea Straordinaria per il rinnovo delle cariche.

Art. 23 - Anno sociale

- 23.1 L’anno sociale e l’esercizio finanziario iniziano il 1 gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.

Art. 24 – Il Rendiconto

- 24.1 L’esercizio finanziario dell’Associazione ha la durata dell’anno solare e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
- 24.2 Il Consiglio Direttivo redige il bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all’approvazione Assembleare. Il bilancio consuntivo deve informare circa la complessiva situazione economica/finanziaria dell’Associazione.
- 24.3 Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare, in modo veritiero e corretto, la situazione patrimoniale ed economica/finanziaria dell’Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli Associati.
- 24.4 Insieme alla convocazione dell’Assemblea Ordinaria che riporta all’ordine del giorno l’approvazione del bilancio, deve essere messo a disposizione di tutti gli Associati, copia del bilancio stesso.

Art. 25 - Fondo comune

- 25.1.1 I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative determinate annualmente dal Consiglio Direttivo, dai contributi di enti ed associazioni, da lasciti e donazioni, dai proventi derivanti dalle attività organizzate dall’Associazione.

Art. 26 - Clausola Compromissoria

- 26.1 Tutte le controversie insorgenti tra l’Associazione e gli Associati o tra gli Associati medesimi, saranno devolute all’esclusiva competenza degli Organi e delle norme che disciplinano la giustizia in seno alla FITARCO, definiti dal suo Statuto e dai regolamenti che ne discendono.

Art. 27 – Scioglimento

- 27.1 Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea Generale degli Associati, convocata in seduta straordinaria, e validamente costituita con la presenza di almeno quattro quinti degli Associati aventi diritto di voto, con l'approvazione, sia in prima sia in seconda convocazione di almeno quattro quinti degli Associati esprimenti il solo voto personale, non sono ammesse deleghe. Così pure la richiesta dell'Assemblea Generale Straordinaria da parte degli Associati avente per oggetto lo scioglimento dell'Associazione deve essere presentata da almeno quattro quinti di aventi diritto a voto.
- 27.2 L'Assemblea, all'atto di scioglimento dell'Associazione, delibererà in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'Associazione.
- 27.3 La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra Associazione che persegua finalità analoghe ovvero a fini sportivi, sentito l'organismo di controllo di cui all'Art. 3 comma 190, L. 23.12.1996 n° 662, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 28 - norma di rinvio

- 28.1 Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si applicano le disposizioni dello Statuto e dei Regolamenti della FITARCO cui l'Associazione è affiliata ed in subordine le norme del codice civile.